AVV. GAETANO LETO

STUDII CRITICI DI PROCEDURA PENALE

IL PUBBLICO ACCUSATORE E L'IMPUTATO

SECONDO IL CODICE DI PROCEDURA PENALE

DEL REGNO D'ITALIA

PALERMO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO VIRZÌ
—
1887.

AVV. GAETANO LETO

STUDII CRITICI DI PROCEDURA PENALE

IL PUBBLICO ACCUSATORE E L'IMPUTATO

SECONDO IL CODICE DI PROCEDURA PENALE

DEL REGNO D'ITALIA

PALERMO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO VIRZÌ
1887.

INTRODUZIONE

Vi ha delle verità sì evidenti, sì necessariamente derivanti da un ordine di principii razionali, che basta annunziarle perchè s'intendano non solo, ma perché si rappresenti come assurdo il contrario.

Se in ogni giudizio penale di fronte all'interesse della società a guarentire la sua quiete e la sua sicurezza, sta l'interesse del cittadino a tutelare la sua libertà e la sua riputazione, se, come è indiscutibile, questo interesse non è meno grave e solenne di quello, non è egli evidente che debbano andare trattati alla stessa stregua l'accusatore pubblico (1) e l'imputato, che sia suprema ingiustizia accordare all'uno ciò che non si consente all'altro?

Non è egli evidente che il non osservare questa parità di trattamento, se offende la giustizia quando si tratta dei contendenti in un giudizio civile, la sacrifica addirittura nei giudizii penali per la maggiore rilevanza dei diritti che quì vengono in conflitto, e la irreparabilità delle conseguenze che da un sistema di favore per l'accusa pubblica in danno dell' imputato, derivano a questo necessariamente?

(1) Ho adoperato l'espressione *pubblico accusatore* come quella che parmi la sola comprensiva possibile ; che l' altra di pubblico *ministero* che va per le bocche di tutti e che è stata adoperata da qualche legislatore, compreso naturalmente il nostro, sia perfettamente inconcludente . non occorre che un pò di buon senso per intenderlo.

Ebbene: le leggi di rito che ci governano han fatto omaggio a questa grande verità? Hanno stabilito davvero parità di condizione tra l'accusatore pubblico e l'imputato, ovvero ribellandosi a tutti i principii di diritto, a tutte le norme di ragione hanno assicurato a quello un trattamento speciale di favore in danno di questo?

Ecco l'esame che io mi sono proposto con questo scritto, il quale non è già un trattato, ma un breve saggio su questo importante argomento.

Del resto là dove incontrano fatti positivi e irrecusabili testimonianze, basta anco un breve saggio a dimostrare così la verità dell'assunto che si sostiene a base di essi, come la fallacia di ogni contraria argomentazione.

CAP. I.

Il pubblico accusatore e l'imputato durante l'istruzione del processo.

I.

È risaputo che il legislatore italiano ha negato recisamente all'imputato il diritto d'intervenire durante l'istruzione del processo, sia personalmente sia a mezzo di difensore.

Secondo il codice vigente nel periodo istruttorio l'imputato non deve difendersi, ma tacere e lasciar fare. Dissi non deve difendersi, e ben a ragione, mentre non è che una irrisione quel diritto che si accorda all'imputato di presentare memorie scritte alla Camera di consiglio (art. 201 P. P.) quando gli si fa divieto di esaminare o di fare esaminare gli atti del processo, sicchè quegli deve farla da indovino, combattendo ciò che suppone si contenga in essi.

Inutile ricercare l'origine e la ragione di cotesto divieto, bisognerebbe ripetere osservazioni e censure da altri fatte: riteniamo questo che è certo ed irrecusabile, cioè, che durante la istruzione del processo l'imputato non deve poter difendersi; tiriamo innanzi.

Il legislatore che ha recisamente negato all'imputato il diritto d'intervenire durante la istruzione del processo, ha imposto lo stesso divieto al pubblico accusatore?

All'art. 201 del codice di rito che è compreso sotto la rubrica « Della conferma e della rivocazione dei mandati di cattura » si legge:

« Il procuratore del re avrà diritto di assistere al rapporto del giudice « istruttore alla Camera di consiglio e dare a questa *chiarimenti* sulle re- « quisitorie scritte. »

Ed alla sezione XI che tratta « della ordinanza della Camera di consiglio o del giudice istruttore quando l'istruzione è compiuta » l'art. 247 dopo avere prescritto che la Camera di consiglio .... si riunirà una o più volte la settimana, continua « si osserverà il disposto dell'art: 201. »

Quindi sia che si tratti di deliberare sulla opportunità o meno di confermare un mandato di cattura, sia che di prendere un provvedimento definitivo sul conto dell'imputato, il procuratore del re ha il *diritto* d'intervenire alle sedute della Camera di consiglio, di fare tutte quelle osservazioni che gli sembreranno opportune.

Or bene, basta avere un bricciolo di buon senso per comprendere quanta la ingiustizia di queste disposizioni di legge.

Perchè si è attribuito al procuratore del re il diritto d'intervenire alle sedute della camera di consiglio? A credere al legislatore acciò quello potesse fornire chiarimenti e spiegazioni sulle requisitorie scritte e togliere di mezzo qualsiasi dubbio.

Ma forse che le requisitorie del procuratore del re sono frammenti di Paolo o di Ulpiano che abbisognino di commenti e di chiose?

La camera di consiglio sa comprendere abbastanza ciò che il procuratore del re vien richiedendo; in seno ad essa siede il giudice istruttore, il quale conosce perfettamente il processo, e può dare tutti i chiarimenti occorrenti a far rilevare agli altri decidenti se le requisitorie di quello siano o meno in armonia colle risultanze del processo, senza che sia menomamente d'uopo dei lumi del procuratore del re; donde si fa manifesto che l'intervento di costui alle sedute della camera di consiglio torna perfettamente inutile.

II.

Inutile? vi ha di più ancora, è sommamente pericoloso. Il legislatore è davvero troppo ingenuo se crede che il rappresentante dell'accusa assistendo alla relazione che si fa di un processo penale possa essere indifferente e spassionato. Egli che è tanta parte in un procedimento penale, che n'è l'anima, dirò, il motore, oh! no, non può restare impassibile assistendo ad un rapporto nel quale, come è di tutta evidenza, il magistrato istruente manifesta il suo modo di vedere, le sue convinzioni sulla responsabilità o meno dell' imputato, sulla concludenza o meno degli elementi forniti dell'accusa contro di quello.

Appunto perchè egli è parte nel giudizio e quindi interessato al trionfo della sua causa (sia pure quella della società, non importa) se vedrà il giudice dell'istruzione allontanarsi dal suo ordine d'idee, seguire un altro sistema, oh! non creda il legislatore che egli se ne starà muto ed inerte, egli prenderà la parola onde dimostrare l'errore nel quale quegli è caduto (a suo modo d'intendere) addurrà ogni argomento in suffragio delle sue convinzioni. Breve: s'intavolerà una discussione vera e propria tra il pubblico accusatore ed i giudici decidenti, discussione che non può non tornare sommamente pregiudizievole all'imputato, imperocchè il giudice istruttore (grazie alla provvida sapienza delle nostre leggi) è dipendente dal procuratore del re, e questa è un'altra delle tante garenzie accordate alla libertà individuale! e le parole di costui non possono non aver presa sull'animo di quello, che del resto ha la maggiore importanza tra i componenti la camera di consiglio, mentre gli altri due giudicanti sconoscono perfettamente le risultanze del processo, e tanto ne sanno per quanto ne apprendono dalla

bocca del giudice istruttore, sì che un errore, un'impressione sinistra in costui può per ciò stesso riuscire fatale alla sorte dell'imputato.

Ecco i benefici effetti dell' intervento del procuratore del re alle sedute della camera di consiglio ! !

Ma io voglio per un momento, facendo tacere la ragione e l'esperienza, supporre gli uomini non quali sono, ma quali dovrebbero essere; voglio per un istante ammettere (per ipotesi) che il procuratore del re, intervenendo alle sedute della camera di consiglio, si limiti a dare semplici *chiarimenti* sulle requisitorie scritte, senza passione, senza calore, animato dal solo interesse della giustizia, con tutta quella calma che si addice ad un magistrato. Ebbene: se si ammette a dare chiarimenti il procuratore del re, perchè non deve ammettersi a darli anche l'imputato a mezzo del suo difensore ? non è forse costui parte nel giudizio penale al pari di quello? perchè dunque si nega all'uno ciò che si permette all'altro ?

Se ha diritto d'intervenire il rappresentante dell'accusa per tutelare gli interessi della società compromessi dal reato, non deve aver lo stesso diritto l'imputato per garentire la sua libertà, la sua reputazione attaccate dall'accusa ? Se quegli può porre in rilievo quanto valga alla dimostrazione della reità dell'imputato (ed è così nel fatto) perchè non deve questi poter mettere in evidenza quanto valga alla dimostrazione della sua innocenza, o della minore sua responsabilità ?

III.

Eppure a credere ai nostri commentatori del codice di rito la disposizione dell'art. 201 non solo non è contraria ai principii di giustizia, ma all'opposto è correttissima ed inappuntabile! « Non vi ha certamente alcuno, « così il Saluto, che possa negare l' importanza delle osservazioni che il « procuratore del re possa soggiungere a voce dopo il rapporto del giudice « istruttore » e continua: « Ma nè l' imputato nè la parte civile hanno di- « ritto d'intervenire avanti la camera di consiglio, nè deve essere sentito « nessun loro rappresentante o difensore, *dappoichè essendo l' istruzione* « *fino a quel punto segreta, non sarebbe conveniente che partecipassero* « *ad una discussione di atti che non abbiano avuto ancora indirizzo* « *determinato.* » (1)

Ma vivaddio ! non è conveniente intervenga in camera di consiglio il difensore dell' imputato, ed è invece conveniente vi intervenga il procuratore del re, quasi che costui non fosse parte nel giudizio al pari di quello!

(1) *Comm. al cod. di proc. pen.*, vol. II, pag. 467.

Ed il Cosentino:

« La camera di consiglio fa parte del periodo inquisitorio, perciò la parte « civile e l'*imputato* non possono intervenire alle sue tornate. Il P. M. po« trà assistervi per dare *schiarimenti*, ma non potrà presenziare alla vo« tazione appunto per non turbare la *serenità* dei magistrati che debbono « sentenziare » (1).

Proprio cosí! egli infatti non turba questa serenità intavolando una discussione coi giudici che cinque minuti dopo decideranno delle sorti dell'imputato, ed imponendosi a quelli per l'autorità onde è investito ed il potere che rappresenta!!

Non han seguito questo deplorevole sistema di ragionare gl'illustri Borsani e Casorati i quali anzi questa volta si sono levati a censurare quello che per altri è stato argomento di lodi e di approvazione.

« Quando si vuole ammettere, così essi scrivono, l'intervento in camera « di consiglio del pubblico ministero, non comprendiamo davvero il perchè « debba rimanere escluso l'imputato, il quale indipendentemente dalla ispe« zione degli atti, può esso pure fornire ai giudici utili chiarimenti, consi« derazione quest'ultima con cui principalmente si crede di giustificare il « diritto consentito al pubblico ministero e negato all'imputato » (2).

IV.

Cosa sorprendente davvero! il legislatore italiano che prese a modello, anzi copiò il codice francese d'istruzione criminale si è studiato di togliere le dubbiezze che nell'applicazione di quello s'incontravano, risolvendo il dubbio costantemente in danno dell'imputato!

Il codice francese nulla prescriveva intorno al diritto o meno del procuratore del re di assistere al rapporto del giudice istruttore alla camera di consiglio. Onde si levò il dubbio se un tal diritto avesse voluto il legislatore a quello attribuire. « Questo rapporto del giudice istruttore, scriveva « Faustino Hélie, non può interamente assimilarsi alla lettura degli atti, poichè « manifesta l'opinione del giudice, non è un elemento delle requisitorie, nè « può essere discusso o contraddetto dal pubblico ministero, poichè ciò im« porterebbe ammetterlo alla deliberazione, che in conseguenza deve essere « fatta senza la sua presenza.

« Il rapporto può considerarsi come un atto d'istruzione quando serva di « elemento per discutere, ma non ha più questo carattere quando sia im« mediatamente seguito da una deliberazione, in tal caso devesi ritenere

(1) *Il cod. di proc. pen. annotato*, Nap. 1882, p. 87.
(2) *Il cod. ital. di proc. pen.*, vol. II, § 795.

« come il principio di questa deliberazione, nè puossi quindi comunicare al « pubblico ministero, ma deve essere coverto dal secreto che vela la opi- « nione del giudice. La legge riserva al pubblico ministero il suo diritto di « fare opposizione all'ordinanza che non sia conforme alla sua requisitoria, « e ciò basta a garentire gl'interessi dell'azione pubblica. Per altro non sa- « rebbe a temere che la sua presenza possa essere di ostacolo alla libera « manifestazione dell'opinione del giudice che fa il rapporto, ed esercitare « *una certa influenza sugli altri membri?* » (1).

Lo stesso illustre giureconsulto ricorda una decisione della Corte di Cassazione francese del 19 settembre 1852. La camera di accusa della corte di Montpellier avea negato al procuratore imperiale il diritto di assistere al rapporto del giudice istruttore, quello ricorse in Cassazione e la Corte Suprema rigettava il ricorso considerando:

« Che l'art. 127 dispone doversi precedentemente comunicare gli atti del « processo al procuratore del re per dare le sue requisitorie, donde segue « che le sue conclusioni scritte sulla incolpazione risultante dalla istruzione « del processo devono precedere il rapporto del giudice istruttore e che la « *presenza del pubblico ministero al rapporto* che *può considerarsi come* « *l'inizio della deliberazione, oltrechè sarebbe senza scopo, potrebbe* « *anzi nuocere alla indipendenza dei magistrati incaricati dalla legge* « *di pronunziare sull'imputazione* » (2).

Il legislatore italiano senza darsi un pensiero al mondo di tutto ciò, a dissipare ogni dubbio, detta l'art. 201 nel quale con una invidiabile chiarezza accorda al procuratore del re *il diritto di assistere alle sedute della camera di consiglio* e di dare tutti gli schiarimenti occorrenti!

Quasi non bastasse l'aver fatto del giudice istruttore il relatore delle cause alla camera di consiglio, confondendo per tal guisa due attribuzioni che nell'interesse supremo della giustizia dovrebbero andare perfettamente distinte, cioè: l'istruzione e la decisione, un'altra solenne ingiustizia dovea sanzionarsi ammettendo il procuratore del re ad intervenire alle sedute della camera di consiglio quando se ne escludeva l'imputato ed il difensore! Poteva stabilirsi più perfetta parità in trattamento di questa?!

CAP. II.

Il pubblico accusatore e l'imputato ad istruzione compiuta.

I.

Il legislatore italiano non solo non permette all'imputato d'intervenire e

(1) *Théorie du code de instr. crim.*, vol. III, p. 32.
(2) Ib.

difendersi durante il periodo, talvolta lunghissimo, dell'istruzione scritta, talchè quello deve essere sempre al buio di tutto ciò che si compie a suo danno, ma, incredibile davvero! quando tutto l'edificio istruttorio è completo, quando non potrebbe menomamente modificarsi quanto sta consegnato nelle tavole processuali, altro diritto non gli accorda che quello di prender *conoscenza* di ciò che si è compiuto e della condizione che gli è stata fatta, negandogli recisamente il diritto d'impugnare per qualsivoglia ragione gli atti compilati, le ordinanze emesse, i provvedimenti presi in suo danno, diritto che invece accorda all'accusa in danno dell'imputato.

Cotalchè se'il magistrato d'istruzione dichiari non farsi luogo a procedimento a riguardo di quello, ed il procuratore del re potrà fare opposizione all'ordinanza relativa sostenendo l'esistenza degli elementi costituitivi del reato, e la sua opposizione tutto rimetterà in quistione. Se ne sia stato ordinato il rinvio al giudice correzionale, e potrà fare opposizione sostenendo trattarsi di reato di competenza della Corte di Assise, l'imputato invece non potrà mai levar la voce a dimostrare che mal ne fu ordinato il rinvio a giudizio quando da nessun atto del processo risultava provata la sua reità, o quando anzi questo forniva la più solenne dimostrazione della sua innocenza.

Nè sarà del pari ammesso a reclamare dal perchè il magistrato d'istruzione abbia ordinato il rinvio degli atti del processo al procuratore generale quando invece per la natura evidentemente correzionale del reato egli doveva essere rinviato al giudizio del Tribunale. L'imputato deve restare impassibile di fronte a provvedimenti che decidono del suo avvenire, della sua libertà, della sua riputazione!

Se non che parrebbe che il legislatore, se dall'un canto ha ricusato all'imputato il diritto di opposizione avverso le decisioni del giudice d'istruzione, pure interessandosi in certo modo della condizione di lui; e premuroso di toglierlo al più presto dall'incubo in cui si trova, avesse accordato al pubblico accusatore un termine brevissimo per lo esperimento del diritto, solo a lui attribuito, dell'opposizione. E parrebbe indurre in questa persuasione il disposto dell'art. 261 il quale ci dice che « l'opposizione si « farà entro ventiquattr'ore. » Poteva accordarsi termine più breve di questo? Vedete: si direbbe il legislatore ha conciliato la garantia dell'interesse sociale, con quella dei diritti dell'imputato!

Oh! ma andiamo innanzi! leggiamo la disposizione dell'art. 263: « In « tutti i casi al Procuratore generale appartiene il diritto di opposizione; « egli dovrà notificarla entro *venti giorni* successivi all'ordinanza della ca- « mera di consiglio o del giudice istruttore ecc. » Ecco la irrisione del- « l'art. 261! della supposta premura del legislatore, di veder presto defi- « nita la sorte dell'imputato!

Che importa che il procuratore del re, avvisando essere conforme a giustizia l'ordinanza del magistrato d'istruzione che dichiarò non esser luogo

a procedimento a carico dell'imputato, o che ne ordinava il rinvio al giudizio del pretore o del tribunale correzionale, non vi abbia fatto opposizione nelle 24 ore successive, quando con tutto il suo agio potrà proporla entro *venti giorni* il procuratore generale? Quella deliberazione dunque, contro la quale non è ammesso per nessuna ragione a reclamare l'imputato potrà bene essere impugnata da due diversi funzionari dell'accusa: il procuratore del re ed il procuratore generale ed in due termini diversi! Ecco quale la parità di trattamento tra il *pubblico accusatore* e *l'imputato!!*

II.

Sotto l'impero del Codice d'istruzione criminale francese (nel quale la disposizione del nostro art. 263 non esiste) che all'art. 135 accordava la facoltà di fare opposizione alle ordinanze della Camera di consiglio al *pubblico ministero*, sorse la quistione se con quella parola dovesse intendersi solo il procuratore del re (procuratore imperiale) od anco il procuratore generale.

Sostenevano gli uni che non avendo fatto menzione del procuratore generale il legislatore aveva manifestamente inteso attribuire quel diritto *al solo procuratore imperiale*, e che perciò un'ordinanza contro cui questi non avesse nel termine di 24 ore fatto opposizione, dovesse intendersi per ciò stesso irretrattabile (1), dottrina cotesta avvalorata da numerose sentenze della Corte di Cassazione.

Altri invece avvisavano anche il procuratore generale essere stato ammesso all'esercizio del diritto di opposizione dal perchè esplicitamente non ne era stato escluso: ma la prima opinione riuscì a prevalere, ed era veramente la più ragionevole.

Se non che è da notare che i propugnatori dell'opinione più favorevole all'accusa, se sostenevano che per l'art. 135 la facoltà di fare opposizione alle ordinanze emesse dai giudici dell'istruzione si competesse ben pure al procuratore generale, eran tutti però concordi nel ritenere che costui non potesse sperimentare un tale diritto che nel termine assegnato dalla legge al procuratore del re, cioè nel termine di 24 ore; trascorso il quale l'opposizione del procuratore generale non sarebbe stata menomamente ammissibile, al pari di quella del procuratore del re (2).

Che cosa fece il legislatore italiano?

Lungi dal trarre partito dalle incertezze cui aveva dato luogo l'art. 135 del Codice francese, dagli ammaestramenti degli scrittori e dalle profonde censure che aveva suscitato da parte dei più insigni scrittori di quella na-

(1) V. sentenze 13 sett. 1811, 19 marzo 1812, 6 marzo 1818, *Journal du Palais Iorsalda*, et Tarlais f. IX, p. 636, e X, p. 658.

(2) Op. cit., t. III, p. 20.

zione la dottrina che interpretava quella disposizione di legge nel modo più favorevole all'accusa, dileguò ogni dubbio ed incertezza proclamando solennemente che il diritto di fare opposizione si appartiene non solo al procuratore del re, ma ben pure al *procuratore generale* e che quest'ultimo magistrato può esperire un tal diritto nel termine di *venti giorni!* Ecco il progresso che ha segnato il Cod. di proc. penale del regno d'Italia!

Ma vi ha di più ancora: mentre la disposizione del citato art. del Codice francese veniva riformata dalla legge 17 luglio 1856 che il termine primitivo di venti giorni riduceva a soli *dieci*, il legislatore nostro, rivedendo nel 1865 il Codice subalpino del 1859 lasciava immutato il primitivo termine di *venti giorni!!*

Ben è vero che l'art. 263 ci dice che l'opposizione del procuratore generale non può ritardare la liberazione provvisoria dell'imputato, ma dopo tutto se non continua la detenzione, certo il processo continua; e continuano per quello i timori le incertezze e sempre il pericolo, e continuano almeno per venti giorni; chè se al procuratore generale piacerà fare opposizione, continueranno per mesi e talora per anni.

L'imputato dopo avere subito le torture d'un lungo procedimento, se vien messo fuori carcere non può attendere come prima alle sue occupazioni, perchè non può non essere preoccupato dalla considerazione del pericolo che gli sovrasta, dei maggiori dolori che possibilmente gli si preparano, e non doveva questo prendersi in considerazione dal legislatore?

III.

Ma non havvi disposizione di legge che per quanto ingiusta ed irragionevole non trovi chi se ne faccia panegirista e difensore, come non vi è stato principio per quanto assurdo che non abbia avuto propugnatori e seguaci, anco la disposizione dell'art. 263 ha trovato i suoi difensori:

« La facoltà del procuratore generale di opporsi alle ordinanze sulla i-
« struzione compiuta, così i signori Borsani e Casorati, ha per fine princi-
« pale di offrir modo onde riparare a quei provvedimenti definitivi che
« inconsultamente pregiudicassero l'esercizio dell'azione penale. Mediante
« questa facoltà il capo del pubblico ministero del distretto può rimediare
« agli errori commessi dalla camera di consiglio o dal giudice istruttore,
« e rivendicare alla giustizia un colpevole che erroneamente fosse stato li-
« berato dal penale procedimento » (1).

(1) *Il cod. di proc. pen. ital. comment.*, vol. III, p. 254.

Con tutto il rispetto dovuto agl'illustri scrittori non parmi che la ragione da loro addotta possa giustificare il disposto dell'art. 263.

E credo non sia serio che il legislatore il quale al giudice istruttore ed alla camera di consiglio conferì tanti poteri e sì rilevanti, che l'abuso di questi può talvolta tornare fatale alla libertà dei cittadini, ad un tratto entri in timore che questi magistrati, sia per ignoranza, sia per inerzia, compromettano gl'interessi della società, prosciogliendo dal procedimento imputati dei quali quella reclamerebbe invece la repressione.

E d'altra parte come mai il legislatore che tanta fiducia ha posto, affidandogli le più gravi e delicate incombenze, nel funzionario che rappresenta l'accusa presso il Tribunale, come mai, io domando, gli ha negato cotesta fiducia quando si tratta di prendere un provvedimento circa alle ordinanze che pongono termine all'istruzione, quali sono quelle indicate nell'art. 260 P. P.?

Delle due l'una, dirò io: o questo funzionario che si addimanda procuratore del re presenta tutte quelle guarentigie che l'interesse della società e della giustizia reclamano, ed allora il fare intervenire il procuratore generale ad istruzione compiuta, per riparare i possibili errori, le possibili omissioni di quello, è nè più nè meno che un non senso.

Se poi il procuratore del re le volute guarentigie non presenta, come mai il legislatore potè conferirgli tutte quelle attribuzioni e diritti che ci ricordano gli art. 42, 46, 48, 51, 53 del Codice di rito penale? allora oh! allora bisognava o non conferirgli cotante attribuzioni, a prescrivere in ogni caso l'intervento del procuratore generale, nè parmi ci sia via di mezzo.

Il legislatore ha voluto garentire l'interesse della società, dicono i difensori di quello, sia pure; ma doveva o no pensare a garentire eziandio l'interesse dell'imputato?

Ammettiamo per un istante (voglio essere largo di concessioni) che il giudice d'istruzione per ignoranza o desidia possa emettere un provvedimento contrario alla giustizia, che il procuratore del re per ignoranza o per desidia si acquieti a quel provvedimento. Ma che per ciò? se è possibile l'errore in danno alla società, non sarà ugualmente possibile in danno dell'imputato? è forse più grave male l'assoluzione d'un reo, di quel che non sia la condanna d'un innocente?

Condanna? odo obbiettarmisi, ma qui non si tratta di condanna, quel che di più grave può fare il magistrato d'istruzione a danno dell'imputato si è di rinviarlo a giudizio, ma condannarlo egli non potrà mai.

Oh! si davvero, ma vi par dunque cosa da nulla il rinvio a giudizio? vi pare torni lo stesso che costui sia prosciolto dal procedimento durante l'istruzione scritta o dopo un pubblico dibattimento?

Ma è forse lieve sacrificio per un cittadino, dirò con un illustre giureconsulto contemporaneo, « l'esporsi ai carichi, alle ansietà d'un pubblico e

« solenne cimento, alle spese necessarie per far venire testimonii e per « sostenere la propria difesa » (1)?

Ma che? ha detto più d'uno scrittore: nemmeno i codici precedenti a quello che ci governa accordavano all'imputato il diritto di opposizione alle deliberazioni del giudice dell'istruzione.

Preziosa consolazione! dunque un Codice di leggi che fu buono per una data epoca sarà buono per ciò stesso per tutti i tempi? Leggi emanate quando incrudeliva la tirannide, le manterremo quando a quella succederà la più splendida e serena libertà?

Non è dunque vero che oggi « un nuovo soffio di libertà ha risvegliato « i popoli, ed essi aspirano... a lacerare quelle leggi che i diritti del cit- « tadino immolando ai pretesi interessi della sicurezza sociale, unicamente « miravano a rafforzare il potere »? (2)

Oh! se le leggi dovessero restare immutabili a malgrado il mutare della civiltà e della libertà dei popoli, perchè nei nostri codici non leggiamo ancora noverate fra le pene: la ruota, la decollazione, l'eviscerazione, il supplizio dei piuoli, lo squartamento ed altre congeneri maniere di pene, che formarono la delizia dei padri nostri, e che pure il soffio vitale della civiltà ha spazzato siccome avanzo di un passato feroce ed esecrabile?

In altri tempi non era la presunzione di reità che accompagnava l'imputato in tutti gli stadii del penale procedimento? ebbene il trionfo della civiltà non sostituì a quella ingiuriosa presunzione la presunzione contraria? A che dunque venir evocando le memorie del passato, quando questo passato è stato distrutto dalle idee e dalle esigenze dei tempi nuovi?

E se questi han proclamato quel supremo ed irrecusabile principio che la libertà dei cittadini dev'essere garentita completamente ed illimitatamente, e che il diritto nell'imputato a difender la sua libertà è uguale a quello che ha la società a difendere la sua quiete, la sua tranquillità, il legislatore che nega a quello il diritto di difesa non solo durante la istruzione, ma altresì quando l'istruzione è compiuta, non proclama una manifesta e sanguinosa ingiustizia?

IV.

E questa ingiustizia è stata riconosciuta da quegli scrittori, disgraziatamente assai rari, i quali non hanno per programma di lodare una disposizione di legge, solo perchè è scritta nel codice, che anzi le disposizioni di questo esaminano prendendo a base i principii di ragione, e le norme di diritto.

(1) Mancini — Discorso pronunziato alla Camera dei deputati nella tornata del 20 maggio 1874.

(2) Benevolo — Il decreto del 9 ottobre 1789 dell'assemblea nazionale francese (*Riv. Pen.* XXIII).

« Se è vero, così un esimio giureconsulto contemporaneo, che l'esercizio « della giurisdizione istruttoria deve rispondere alle esigenze dell'interesse « pubblico, è anche incontrastabile che esso deve acconciarsi al rispetto « della libertà individuale ed alla ripugnanza che l'uomo scevro di colpa « sente per la pubblicità di un giudizio penale, di cui vedesi minacciato » (1).

E l'illustre e non abbastanza compianto prof. Sala:

« Forse che non è un grave patimento dell'animo l'incertezza dell'esito « di un giudizio che ci pende sul capo? Forse che non ne derivano gravissimi danni materiali in ispecie quando l'imputato è detenuto? Or non è « di stretta giustizia che questi patimenti e danni siano evitati, o per lo « meno siano abbreviati il più che si possa?

« Forse che non è fra gli obblighi della società non solo che un innocente non sia condannato, ma che non sia tampoco sottoposto al pericolo « di danni per una istruzione penale? » (2)

E della ingiustizia del sistema seguito dal legislatore italiano hanno convenuto perfino i rappresentanti dell'accusa (i più illuminati di loro s'intende) che è tutto dire!

« Il pubblico ministero, così il Manduca, ha diritto all'opposizione in forza del principio della sovranità del diritto violato, la parte civile ha « il diritto di fare opposizione in base ad un principio economico, cioè per « la responsabilità pecuniaria derivante dal reato, l'imputato ha però il diritto di opporsi all'ordinanza di rinvio in base al sacro principio della « libertà individuale » (3).

Credo di aver detto abbastanza perchè sia d'uopo insistere su questo argomento.

(1) Serra — « Le nullità dell'istruttoria dedotte nel giudizio correzionale » (*Ric. Pen.* XX).

(2) « Dell'intervento dell'imputato nella istruzione del processo penale » (*Ric. Pen.*, vol. V).

(3) La procedura penale e la sua evoluzione scientifica. »

CAP. III.

Il pubblico accusatore e l'imputato nel giudizio di accusa.

I.

Se per quanto riguarda la Camera di consiglio il legislatore ha conferito al procuratore del re il diritto di prender parte alle sedute di quella, libero costui di avvalersene o meno, secondo le circostanze, procede diversamente la bisogna ove si tratti della sezione di accusa.

Alle tornate di questo magistrato il procuratore generale non solo ha il diritto d'intervenire, ma ne ha dalla legge esplicito obbligo; egli deve o personalmente, o a mezzo dei suoi sostituti prender parte a tutte le sedute di quello.

Vi ha di più: ha voluto il legislatore che il rapporto delle cause della cui cognizione è investita la sezione di accusa venisse fatto da quello, egli è il relatore naturale di tutte codeste cause, è sempre sulle sue relazioni che la Corte deve deliberare, nè può decidere se prima il procuratore generale non faccia il suo rapporto.

« La sezione di accusa si adunerà in camera di consiglio.... per *udire* i « *rapporti del procuratore generale e deliberare sulle sue istanze.* » Così dispone l'art. 425 proc. pen.

Ora questa disposizione che a bella prima potrebbe sembrare la più corretta di questo mondo, è invece una delle più inconsiderate che abbia il nostro codice di rito penale.

Ed invero il procuratore generale non è forse il rappresentante dell'accusa e per ciò stesso parte nel giudizio? Ed allora non è di tutta evidenza che egli appunto perchè parte, che val quanto dire interessato a far trionfare la sua causa, a sostenere e far valere le proprie idee, non può non essersi impressionato in un senso od in un altro della causa medesima, non può non riferirla (a meno che non sia diverso da tutti gli altri uomini) secondo il concetto che se ne è formato? E se si sarà persuaso della reità dell'imputato, credete che non verrà ponendo in rilievo tutto quanto si trova nel processo valevole al sostegno del suo assunto, preterendo, o debolmente rappresentando tutto quel che vi contrasterebbe?

E tanto più poi questo deve avvenire in persona del procuratore generale che fa il rapporto alla sezione di accusa, in quanto costui deve già avere studiato il processo, poichè prima di fare quel rapporto, gli corre l'obbligo di redigere le requisitorie che vanno notificate all'imputato, e nelle quali non può non manifestare il suo modo di vedere in ordine al processo ed alla reità o meno dell'imputato. E se egli nelle requisitorie venne richiedendo il rinvio di questo, p. e., al giudizio delle Assisie, nel rapporto che

indi a poco farà alla sezione di accusa non dirà per fermo che il processo non presenta traccia alcuna di reità, ci penserà due volte a porsi in sì manifesta contraddizione con sè stesso. Donde quel deplorevole e pur necessario sconcio, cioè prima che il procuratore generale faccia il suo rapporto, già si conosce il tenore di questo, solo guardando al tenore delle requisitorie scritte, di cui quello non è che la ripetizione sotto altra forma.

Or bene può immaginarsi sistema più strano ed irrazionale di questo? più manifesta negazione di ogni garenzia ai diritti dell'imputato? E tutto questo nel momento più grave e solenne e nel tempo stesso più pericoloso per quest'ultimo, quando un errore, un'impressione, un dubbio può tornargli fatale, divenir cagione di dolori e di danni sempre grandi, talvolta irreparabili.

Nè venga a dircisi che alla fin fine il procuratore generale non è giudice della causa, e che se fa il rapporto a chi deve decidere, nè concorre, nè assiste alla decisione: le sono chiacchiere coteste e nulla più. La parola sempre appassionata del pubblico, accusatore rappresentato qui nella persona del procuratore generale, non può riuscire indifferente, non può non tornare di pregiudizio all'amministrazione della giustizia.

Ma no: l'intervento del procuratore generale alle sedute della Corte di accusa, il rapporto che egli fa a quella, tornano perfettamente indifferenti; in fatto nè la sua presenza, nè la sua parola per quanto appassionata mutano o modificano le impressioni, gli apprezzamenti della corte, in fatto l'amministrazione della giustizia non ne risente alcun danno.

Ebbene quando avrò convenuto (in linea d'ipotesi) su tutto questo, vorrete concludere che dunque nessun male esiste, e quindi nessun rimedio deve adottarsi?

V'ingannate a partito: non basta che in fatto si renda giustizia come va dovuta, bisogna che nella convinzione di tutti ci sia che realmente giustizia si rende, onde ben fu detto che la giustizia deve essere superiore ad ogni sospetto. Ora quando nella convinzione dei più, nella convinzione dell'imputato ci è che l'intervento del procuratore generale alle sedute della Corte di accusa, senza la presenza del difensore di quello, che il rapporto che egli fa della causa pregiudica la condizione del giudicabile turbando quella serenità di giudizi che nell'interesse supremo della giustizia dovrebbe sempre mantenersi assoluta ed intera, non vi pare che abbia il legislatore il dovere di rimuovere le cagioni generatrici di cotesti timori, di coteste preoccupazioni?

A buoni conti dirò io ancora, sia pure che in fatto i rappresentanti dell'accusa non abusino del loro ascendente, della posizione che loro han fatta le leggi nostre, ma è pur certo che potrebbero abusare, e basta questo perchè la legge che rende possibile cotesto abuso, e tale è appunto la nostra, sia difettosa anzi deplorevole ed improvvida, perchè siano menomate le guarentigie che deve avere la difesa dell'imputato.

« Quando di una legge che lascia balìa di fare il male, dirò col più insigne « dei criminalisti italiani contemporanei, nessuno dei suoi esecatori avesse fi- « nora abusato mai, io pur sempre direi che quella legge è paurosa e cattiva » E prosegue: « Il cittadino deve andare debitore della propria sicurezza alle « leggi procedurali, non al suo eventuale incontrarsi in un esecutore spas- « sionato, anzichè in un fanatico » (1).

II.

Ed è uopo dire che i nostri commentatori, che troppo facilmente si sbracciano a lodare e giustificare qualunque disposizione, solo che si legga nel codice, non hanno saputo fare lo stesso per quella di cui ci occupiamo, e questa volta anche il Saluto è dalla nostra: « Un rapporto primitivo ed unico « (così egli) come la legge prescrive, del tenore di tutto il giudizio, l'in- « fluenza, le impressioni soventi molto vive che sorgono dalla sola bocca « del P. M. senz'altro controllo, un'improvvisa lettura di atti che per lo « più non si fa intera e senza precedente indirizzo, sono circostanze che « non conducono al certo ad una limpida discussione, come si richiede per « la manifestazione della verità, specialmente che non si ha in giudizio la « contraddizione dell'imputato. A prescindere che anche in tutta buona fede « si può trascorrere in apprezzamenti inesatti ..... nè l'imputato, nè l'o- « pinione pubblica possono smettere certe apprensioni che sorgono natural- « mente dalla posizione delle cose, dal naturale pendio che si suppone avere « colui che, facendo delle istanze, esponga con calore analogo i fatti che « presenta in appoggio » (2).

Nè diversamente si era pensato e scritto in Francia sotto l'impero del codice del 1810 che ha una disposizione identica a quella di cui ci occupiamo.

« La legge, osservava il sommo Faustino Hélie, coll'incaricare il procu- « ratore generale di fare questo rapporto ha dato luogo ad una confusione « nelle funzioni giudiziarie: i membri del pubblico ministero presentano « conclusioni, fanno requisitorie, ma non stendono rapporti, i quali sono « opera del giudice e consistono propriamente in una esposizione impar- « ziale dei fatti, in una completa analisi di tutti gli atti del processo. Or « un tal lavoro che, a dir così, vuole essere inanimato, che non suppone « alcuna opinione preconcetta, che non fa trasparire alcuna preoccupazione, « in una parola che lascia solamente all'attenzione della camera tutti gli « elementi della sua deliberazione, può forse essere l'opera di una delle « parti, della parte avversa, del magistrato che colle sue requisitorie an-

(1) Carrara — « Introduzione al manuale di procedura penale » di C. A. Weiske.
(2) Op. cit. vol. IV, p. 525.

« nunzia già una preconcetta maniera di vedere? È forse possibile trovare « in questo rapporto altra cosa che lo svolgimento delle requisitorie? (1).

Queste stesse osservazioni si facevano da altri giureconsulti francesi che per non dilungarmi di soverchio mi passo dal ricordare.

Lo sconcio grandissimo che si deplorava nel codice francese si era completamente cansato dal legislatore siciliano del 1819, il quale ben comprendendo che affidare al procuratore generale il rapporto delle cause sottoposte al giudizio del magistrato di accusa valesse quanto togliere ogni garenzia all'imputato, con sapiente consiglio disponeva che questo rapporto dovesse farsi dal presidente (della Gran Corte criminale) o da un giudice da lui delegato (2).

Poteva stabilirsi garenzia maggiore e più seria di questa?

Ma il legislatore italiano che si propose di non allontanarsi menomamente dall'infelice modello impostosi: il codice francese, non doveva venir meno al suo programma nemmeno per questa parte; avrebbe ritenuto fallo imperdonabile il guardare ad altri codici e non dandosi un pensiero al mondo delle censure che quello aveva provocato, l'art. 218 del codice francese era trapiantato nel codice italiano (art. 425).

Oh! ben aveva ragione di deplorare un egregio nostro scrittore che fu destino d'Italia che, dopo di essere stata maestra nella giurisprudenza alle altre nazioni, deturpasse la propria legislazione copiando le leggi di altri paesi e segnatamente di Francia, e prescegliendo ciò che in esse meno era degno di lode e di imitazione (3).

III.

Ma non è questa la sola enormità e gravissima che ci presenta l'istituto della magistratura di accusa quale essa è per le nostre leggi di rito, che anzi pur troppo ci offre largo campo ad osservazioni e censure.

Io non verrò qui dimostrando quanto sia erroneo nella sua base il nostro istituto del giudizio di accusa, a quale falso concetto si ispirasse il legislatore nel dettarne le norme regolatrici, mentre l'accusa che si pronunzia da una magistratura giudicante è tale enormità che per non comprenderla bisogna proprio non volerla comprendere. Non dirò che questo giudizio è nel più dei casi una inutile perdita di tempo a danno dell'imputato, cui non giova menomamente. Che quando si pronunzia l'accusa, il che avviene in novanta casi su cento, la condizione di costui è grandemente pregiudicata, mentre non si presenta, nè può presentarsi integra la causa

(1) Op. cit. vol. III, lib. V; c.° IX, § 432.
(2) « Leggi della procedura nei giudizii penali » art. 141.
(3) Benevolo — Op. cit.

al magistrato di merito, quando nel decretarne invio a giudizio la Corte ha fatto manifesta dichiarazione di reità a carico dell'imputato.

Passandomi di questi argomenti, il cui svolgimento non avrebbe qui sede opportuna, tenendo dietro solo all'ordine di idee che mi sono proposto, dirò che anco in questo stadio di giudizio la disuguaglianza di trattamento tra il pubblico accusatore e l'imputato è manifesta quanto enorme ed ingiustificabile.

Ed invero il procuratore generale ha a sua disposizione gli atti del processo per tutto quel tempo che vuole, imperocchè a lui direttamente vengono quelli inviati, quando la Camera di consiglio ne delibera la trasmissione, e può trattenerli per mesi e mesi: nessuno ha diritto di profferire parola. Vero si è che l'art. 422 ci dice che « il procuratore generale farà le sue requisitorie entro *dieci* giorni dalla ricevuta *delle carte* (che grande proprietà di linguaggio!) ma questa è una delle tante mistificazioni delle nostre leggi, chè quale è la sanzione se piuttosto che in dieci giorni il signor procuratore generale farà queste requisitorie in quaranta, settanta, cento giorni? Che significa stabilire un termine senza comminare alcuna decadenza nel caso lo si lasci trascorrere?

Invece all'imputato non si accordano che soli otto giorni (art. 425) per fare verificare da un difensore, *munito di mandato speciale*, nella cancelleria della Corte gli atti processuali, e trascorsi quegli otto giorni il processo non è più visibile. Che se si tratta di processo contro venti, trenta imputati, e non son rari, per prendere cognizione del quale quindi si presentino molti difensori, il termine è sempre lo stesso, e se taluno di costoro non puo prenderne notizia, peggio per lui, il legislatore non credè valesse la pena di provvedere a questo caso. Ma se invece di otto giorni il processo resta in cancelleria per cinque o per due, il che avviene non di raro, se perciò viene resa impossibile quella stessa parvenza di difesa che gli è stata consentita, l'imputato non avrà rimedi da far valere: l'articolo 423 non ha sanzione alcuna!! E non è tutto ancora.

Quando si tratti di crimine punibile colla pena della relegazione o della reclusione, l'imputato se vuole fare esaminare gli atti del processo deve costituirsi in carcere (art. 423), ove non vi si trovi, se no, non può valersi di quella facoltà! Nè v'ha caso o condizione di cose in cui cessi l'applicazione di questa disposizione di legge, della quale, se io mi accingessi dimostrare la enorme violenza, verrei a dimostrare cosa, ad intendere la quale credo basti solo un poco di buon senso. Ma andiamo innanzi.

IV.

Il procuratore generale quando con tutto il suo comodo avrà letto gli atti del processo redigerà la sua requisitoria, la quale per intero viene alligata al processo, e verrà quindi più tardi sotto gli occhi della Corte, invece all'imputato si comunica *per estratto* (art. 422) (quasi che si trattasse

di un articolo di giornale!) Donde segue che se l'imputato non potrà fare esaminare gli atti del processo, non dovrà sapere nemmeno per quali ragioni il procuratore generale ha chiesto il tale o tal'altro provvedimento sul conto di lui, mentre l'estratto che si comunica all'imputato altro contiene che il nome di costui, il titolo del reato addebitatogli, ed il tenore delle conclusioni del procuratore generale!

Più tardi questo funzionario, come vedemmo, interviene alle sedute della Corte a fare il rapporto e quindi a dare tutti i chiarimenti e svolgimenti che crede opportuni. E tutto questo è a beneficio dell'accusa, e per l'imputato?

Oh! anche a lui pensò il legislatore. Se egli ebbe la fortuna di trovarsi in carcere al momento in cui il processo fu trasmesso alla cancelleria della sezione di accusa, o ebbe la rassegnazione di costituirvisi, e se perciò potè far esaminare gli atti del processo, potrà ora far presentare quelle memorie che crederà utili alla sua difesa (art. 423, 4° capov.): è questo tutto ciò che a lui si permette di fare, è questo l'unico mezzo di difesa che gli è stato consentito.

Ma quale l'importanza che il legislatore ha attribuito a coteste memorie difensive? nessuna: se la Corte vuol tenerne conto e sta bene, se no, vale lo stesso. Voi potrete addurre ragioni validissime, mettere innanzi argomenti rilevantissimi, inoppugnabili, quella potrà benissimo non darsene un pensiero al mondo. Non solo: ma l'imputato non deve nemmeno potere accertarsi che queste memorie pervennero realmente nelle mani dei decidenti, esse vanno presentate al cancelliere della Corte, che si suppone le farà pervenire a destinazione, ma niuno ha il diritto di controllare, verificare, accertarsi: qui per quanto si tratta dell'interesse dell'imputato non v'ha mistero: bisogna credere e basta!

« La legge, così l'Hélie, ha autorizzato le parti a produrre memorie
« ed ha ordinato che si deponessero all'ufficio della camera di accusa, e
« qui fermasi il suo intendimento, sicchè è evidente che essa non ha voluto fare di una facoltà accordata all'imputato una forma essenziale del-
« l'istruzione. Ha permesso, egli è vero, la difesa; ma senza protezione,
« senza garenzie, non provvedendola perfino dei mezzi di utilmente pro-
« dursi » (1).

Ma perchè non chiamare le cose col loro nome? perchè dire che questa è una difesa e non piuttosto una irrisione? Tutta la mia difesa consiste in una memoria, ed io non debbo nemmeno sapere che direzione ha preso essa, se andrà al suo destino, quando, come? e questa non è irrisione?

Ecco quali i mezzi di difesa che il legislatore seguendo, come sempre, le

(1) Hélie — Op. cit., vol. III, § 433.

orme del francese, ha accordato all'imputato nel giudizio di **accusa**, ecco quali le garenzie fornite a tutela dei più sacri diritti di quello!

V.

Crederei non avere esaurito questa parte della mia trattazione ove non devenissi ad un ultimo esame.

Leggo l'art. 639 compreso sotto il capo I, del titolo X: Della cassazione e della revisione: « Il pubblico ministero potrà ricorrere per cassazione contro « le sentenze proferite dalla sezione di accusa nei casi preveduti dagli ar- « ticoli 434, 435 e 436 per le cause espresse nei numeri 2, 3, 4, 5 dell'ar- « ticolo 460, e continua:

« La stessa facoltà competerà al ministero pubblico contro qualsivoglia « sentenza della sezione di accusa che ai termini del detto art. 434 avesse « dichiarato non esser luogo a procedimento perchè il fatto imputato non co- « stituisce nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, o perchè l'azione pe- « nale è prescritta od in altro modo estinta. »

Ora l'art. 434 compreso sotto il titolo III, capo I « Dell'accusa » dispone: « Se la sezione non iscorge traccia alcuna di crimine o delitto o contrav- « venzione preveduti dalla legge, ovvero se non trova indizi sufficienti di « reità, o se le risulta che l'azione penale sia prescritta od in altro modo « estinta, dichiarerà non farsi luogo a procedimento, ecc. »

Il 435: « Se la sezione riconosca che il fatto costituisce un reato di com- « petenza del pretore, pronuncierà il rinvio dell'imputato avanti il pretore « competente, ecc. »

Finalmente l'articolo 436: « Se il fatto costituisce un reato di com- « petenza del tribunale correzionale, l'imputato sarà rimandato al tribunale « competente. »

Quante volte dunque la Corte avrà prosciolto dal procedimento l'imputato per uno dei motivi anzi enunciati, il procuratore generale potrà proporre ricorso per cassazione contro la sentenza relativa.

Ora quale il trattamento che per questa parte si è fatto all'imputato? In tutto il titolo che discorre della cassazione invano si cercherebbe una disposizione che conferisca a lui il diritto di ricorrere per cassazione avverso una sentenza della sezione di accusa: qui il legislatore non ha provveduto che all'interesse dell'accusa. Bisogna tornare indietro: all'art. 457 si dice che l'accusato, nei cinque giorni successivi all'interrogatorio da farglisi dal presidente della Corte di assise, potrà proporre domanda di nullità delle procedure fin allora eseguite, e l'art. 460 che pur viene richiamato, ed il vedemmo, dall'art. 639 dove si parla dal diritto del procuratore generale a ricorrere per cassazione, ci dice che questa domanda non potrà essere fatta se non contro la sentenza di rinvio alla Corte di assise e per cinque casi determinati, cioè:

1º Se il fatto non è qualificato dalla legge crimine o delitto di competenza della Corte di assise.

2º Se vi è stata violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità.

3º Se il pubblico ministero non è stato sentito.

4º Se la sentenza non è stata pronunziata dal numero di giudici determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha assistito a tutte le adunanze.

5º Se l'accusato è stato rimandato avanti giudici incompetenti.

Ed il precedente art. 459 ci avverte che *lo stesso diritto compete al procuratore generale*, al quale questa volta (gran mercè davvero!) il legislatore non ha accordato un termine speciale per sperimentarlo!!

Per tal modo dall' un canto nei casi, nei quali l' accusato può proporre domandà di nullità, è autorizzato altresì a proporla il procuratore generale, ma per costui poi, c'è un trattamentò a parte, quello segnato dall'art. 639, e qual sia il vedemmo.

Donde segue che se la sezione di accusa nega l'esistenza di qualsiasi reato nel fatto addebitato all' imputato, ed il procuratore generale potrà impugnare di ricorso quella sentenza.

Potrà impugnarla se dichiari non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizii, come del pari, se dichiari prescritta, o altrimenti estinta l'azione penale, e potrà impugnarla se dichiari trattarsi di reato di competenza del tribunale o del pretore.

Invece l'imputato se è stato rimandato a giudizio quando il fatto addebitatogli non costituiva alcun reato, o non concorrevano sufficienti indizii di reità, dovrà accettare la sentenza essendogli vietato qualsiasi reclamo. E dovrà tacere se essendo l'azione penale prescritta, od altrimenti estinta, ne fu pur tuttavia ordinato il rinvio a giudizio, o se fu ordinato il rinvio a giudizio del tribunale, quando là causa era di competenza del pretore.

Perchè egli possa reclamare deve trattarsi unicamente di sentenza di rinvio alle assise, non solo, ma deve ricorrere uno dei cinque casi previsti dall'art. 460 e non altro che questo.

E starò io a mostrare quanta profonda ingiustizia si annidi in queste disposizioni di legge?

L'azione penale contro Mevio intentata era già da gran tempo prescritta, ovvero si trattava di reato di azione privata e mancava la querela della parte offesa. Ebbene la sezione di accusa sorpassando su questo ne ordina il invio a giudizio, ed egli non deve ricorrere per cassazione, non deve far riparare il deplorevole errore incorso, deve restare chi sa per quanto tempo ancora, sotto l'incubo di un procedimento penale, e solo nel giudizio di merito gli sarà dato di eccepire l'estinzione dell'azione penale od il difetto di querela!

Oh! ma non è forse evidente che tutto ciò che poteva valere, a risparmiare

all'imputato l'onta ed il dolore di un pubblico giudizio col troncare i nervi dell'azione penale nel periodo della istruzione, tutto gli è stato negato recisamente, mentre nel tempo stesso si è data balia all'accusatore pubblico di eternare il processo in danno di quello?

Oh! ben aveva ragione di scrivere il sommo Carrara che le nostre leggi di rito non hanno fatto che accordare il minimo possibile di guarentigie agli accusati e balie illimitate agli accusatori! (1).

VI.

Ed anco per questa parte il legislatore italiano si è allontanato dal suo perpetuo modello, unicamente per creare una posizione svantagiosa all'imputato.

Il codice francese là dove vien discorrendo del ricorso per cassazione, non ha alcuna disposizione tassativa per le sentenze della sezione di accusa, ha una disposizione generale ed è quella dell'art. 408 così concepita:

« Lorquando l'accusato avrà subito una condanna e quando sia nella sen-
« tenza della Corte imperiale che avrà ordinato il suo rinvio dinanzi una
« Corte di assise, sia nella istruzione e la procedura che saranno state fatte
« dinanzi quest'ultima Corte, sia nella stessa sentenza di condanna, vi sarà
« stata violazione od omissione di qualcuna delle formalità che il presente
« codice prescrive sotto pena di nullità, questa omissione o violazione darà
« luogo sul ricorso della parte condannata, o del ministero pubblico all'an-
« nullamento della sentenza di condanna, e di ciò che l'ha preceduto a par-
« tire dal primo atto nullo. »

Nessun'altra disposizione si legge che riguardi il diritto di ricorrere per cassazione avverso sentenze della sezione di accusa, sia da parte dell'accusatore pubblico, che dell'imputato. Le disposizioni relative e comuni all'uno ed all'altro (si noti questo) le troviamo comprese nel capitolo III, tit. 2°, lib. 2° « Della procedura dinnanzi la Corte di assise. »

Dopo essersi all'art. 296 prescritto che potrà l'imputato rinviato al giudizio delle assise ricorrere in nullità per le violazioni incorse nella procedura scritta fino alla sentenza di accusa. entro cinque giorni dall'interrogatorio che gli farà il presidente delle assise, e nell'articolo 298 che il procuratore generale è tenuto a fare la sua dichiarazione nello stesso termine e *sotto pena di decadenza*, l'articolo 300 dispone: « La dichiara-
« zione dell'accusato e quella del procuratore generale devono enunciare
« l'obbietto della domanda in nullità » E continua: « Questa domanda non

(1) « Lineamenti di pratica legislativa penale. »

« può essere formata che contro la sentenza di rinvio alla Corte di assise,
« e nei tre casi seguenti: 1° se il fatto non è qualificato crimine della legge;
« 2° se il ministero pubblico non fu inteso; 3° se la sentenza non fu resa
« dal numero di giudici stabilito dalla legge. «

Quale la conseguenza di tutto questo? che pel codice francese se è vero che non può proporre domanda in nullità l'accusato non rinviato al giudizio delle assise, sia che dovesse essere rimandato a magistrato diverso da quello dinnanzi a cui fu inviato, sia che nessun rinvio dovesso ordinarsi dal perchè l'azione penale era prescritta od altrimenti estinta, o perchè il fatto non costituiva reato, o non era la reità di lui sufficientemente provata. Vero è del pari che se la sezione di accusa avrà ordinato il rinvio di lui al giudizio del tribunale o del pretore, o avrà dichiarato non farsi luogo a procedimento, perchè la reità di lui non è sufficientemente provata, o perchè il fatto addebitatogli non costituisce reato, o perchè l'azione penale è prescritta od oltrimenti estinta, non potrà ricorrere per cassazione il procuratore generale per chiedere l'annullamento della relativa sentenza.

Breve: il codice francese ha stabilito la più perfetta parità di trattamento tra il pubblico accusatore e l'imputato, non accordando all'uno ciò che negava all'altro, onde ben a ragione discorrendo appunto dei rimedi di legge esperibili avverso le sentenze di accusa, l'Hélie scriveva: « I prevenuti
« hanno i medesimi diritti del procuratore generale; gli art. 219, 408, 413
« loro permettono d'invocare contro le sentenze della camera di accusa gli
« stessi mezzi di nullità » (1).

Questo non possiamo ripeterlo noi perchè il legislatore italiano ha accordato all'accusato il cinque ed all'accusatore il cento, siccome le cose fin qui discorse hanno pur troppo fatto manifesto, e questo valga ancora una volta a dimostrazione di quella perfetta parità di trattamento fra l'uno e l'altro che si è predicato essersi stabilita dalle nostre leggi di rito da quei tali nei quali la fantasia fa velo all'intelletto al segno da far loro rinnegare per fino l'evidenza!

(1) Op. cit. vol. III, § 447.

CAP. IV.

Il pubblico accusatore e l'imputato nel giudizio di appello.

I.

Le disposizioni di legge fin qui esaminate, e che hanno, parmi, pur troppo apertamente mostrato quale perfetta parità di trattamento fra il pubblico accusatore e l'imputato abbia per esso stabilito il legislatore italiano, si riferiscono tutte allo stadio istruttorio del processo; potrebbe perciò dubitarsi se lo stesso sistema abbia egli seguito lorchè veniva dettando le norme regolatrici del giudizio penale propriamente detto. È quindi mestieri devenire all'esame di qualcuna delle disposizioni relative a quest'altro stadio del penale procedimento, (nel quale a detta di taluno, le guarentigie accordate alla difesa dell'imputato sono immense !) senza di che incompleta si presenterebbe questa trattazione.

Apro il codice di rito al capo III, libro 2°, tit. 2°, *Dell' appello delle sentenze dei tribunali*, e leggo all'art. 399: « La facoltà di appellare ap- « parterrà: 2° Al pubblico ministero presso il tribunale ecc. » e continua: « La « stessa facoltà è conceduta al pubblico ministero presso la Corte che deve « conoscere dell'appello, non ostante il silenzio del procuratore del re, o la « sua acquiescenza all'esecuzione della sentenza. »

Dunque avverso una sentenza del tribunale correzionale potrà interporre appello non solo il procuratore del re, ma ben pure il procuratore generale: tiriamo innanzi.

All'art. 401 si dispone che « l'appello deve essere interposto entro il ter- « mine di *cinque giorni al più tardi* dopo quello in cui la sentenza fu « pronunziata » Donde parrebbe aversene a dedurre che questo stesso termine dovesse regolare l'appello del procuratore generale: niente affatto.

A quest'ultimo è stato assegnato un termine a parte, un termine dodici volte maggiore di quello accordato al procuratore del re ed all'imputato (!)

« L'appello di cui all'alinea del n. 2 dell'articolo 399 sarà portato avanti « la Corte con un ricorso del pubblico ministero entro il termine di *ses-* « *santa giorni* da quello in cui sarà emanata la sentenza. »

Così dispone l'articolo 414. E per tal guisa l'imputato, se vuole sperimentare il rimedio dell'appello, deve farlo nel termine fatale di cinque giorni, trascorso il quale la sentenza è per lui irrevocabile, invece per l'accusa corrono due termini diversi: l'uno di cinque, l'altro di sessanta giorni; il primo a beneficio del procuratore del re, l'altro a beneficio del procuratore generale !

E così si accorda un doppio termine al funzionario che per la natura

delle sue occupazioni, per la pratica degli affari, pei mezzi di cui dispone, è subito in grado di vedere se convenga o meno interporre appello avverso una sentenza, e nel caso affermativo, di farlo e prontamente, e si prescrive all'opposto un termine unico e brevissimo all'imputato, il quale è in novanta casi su cento ignaro di conoscenze legali, sfornito di mezzi, privo di consigli e di difesa.

Poteva stabilirsi più manifesta ingiustizia? Ma stiamo a sentire i difensori del legislatore.

« La facoltà conceduta al procuratore generale, così i signori Borsani e « Casorati, trova la sua ragione in ciò che potendo il procuratore del re « avere errato, sia per inesatti apprezzamenti, sia per negligenza o per *so-* « *verchia indulgenza*, la legge ravvisa nella facoltà concessa al di lui su « periore gerarchico una guarentigia per riparare alla possibilità di tali di « fetti, e per ricondurre l'azione penale nella via della retta amministra « zione della giustizia » (1).

A non diverso ordine d'idee ispirandosi il Saluto scrive: « Non è conve- « niente che per un errore e forse per negligenza di alcuni dei membri del « P. M. restino alcune volte compromessi gl'interessi sociali, in forza di « giudicati che ad avviso del capo del P. M. si stacchino dai principii di « giustizia e dalla retta osservanza della legge » (2).

Non ricordo opinioni di altri scrittori, credo bastino come saggio le fin qui addotte.

Delle quali dovendo brevemente tener parola, io non discuterò della serietà o meno del timore manifestato dai ricordati scrittori che, cioè, il drocuratore del re per *soverchia indulgenza* verso l'imputato, o per indolenza, e per inerzia faccia acquiscenza ad una sentenza meritevole di censura, e però comprometta gli interessi della società e della giustizia.

Voglio per un momento, rinnegando le mie più profonde convinzioni, ammettere che possa per avventura ritrovarsi un procuratore del re, *indulgente* verso gl' imputati, poco curante dell' adempimento degli obblighi suoi, indolente ed inerte, ammetto come possibile che in un dato caso in cui giustizia reclamerebbe che si appellasse da una sentenza, appello non s' interponga, ma che si vuol cavare da tutto ciò? Se questo è possibile, non è possibile del pari che una sentenza ingiustissima in danno dell' imputato non venga appellata da quest'ultimo nello strozzante termine che gli è stato accordato? Questo caso è forse men grave e degno di considerazione dell' altro? Il legislatore che intese a provvedere alla più sicura

(1) « Il codice di proc. pen. ital. comm. » vol. VI, § 2079.
(2) Op. cit. vol. IV..

garenzia dell'interesse della società, aveva o no il dovere di garentire ugual. mente l'interesse dell'imputato?

II.

Si è detto e ripetuto, che i codici anteriori al nostro, erano tutt' altro che larghi di guarentigie a riguardo della libertà dei cittadini; eppure (sorprendente davvero!) in quei codici non viene fatto di rinvenire una disposizione di legge del genere di quelle che troviamo nel codice di rito penale che ci governa!

Prendo in mano le leggi della procedura nei giudizi penali *per lo regno delle due Sicilie*, del 1819 e leggo all' art. 382 compreso nel capitolo II, « Dell'appello dei giudizi correzionali »

« La facoltà di appellare apparterrà:

. . . .

« Al ministero pubblico presso il giudice correzionale.

Ed all'art, 383 « L' imputato, la parte civilmente responsabile, la parte « civile ed il *ministero pubblico* presso il giudice correzionale decaderanno « dal diritto di appellare, quante volte la dichiarazione di appellare non sia « fatta nella cancelleria del tribunale, che ha pronunziato la sentenza nel « termine fissato nell'art. 314.

Quest' ultimo articolo così suona « La condanna in contumacia non sara « eseguita se tra cinque giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta « all'imputato sia prodotto appello ».

Conclusione: l'appello deve essere interposto nel termine di cinque giorni per tutte le parti in giudizio.

Ma forse che leggendo tutte le altre disposizioni di quel capo ne verrà fatto incontrarne una che accordi al procuratore generale presso la Gran Corte Criminale, la facoltà di interporre appello in un termine diverso da quello accordato al *Regio procuratore* ove non fosse stato proposto da quest'ultimo? nemmeno per sogno! E però non interposto da costui appello nel termine di cinque giorni, la sentenza del giudice correzionale era irretrattabile.

Non venne in mente al legislatore siciliano del 1819, che un procuratore del re potesse per ignoranza, *per soverchia indulgenza* verso l' imputato, per ignavia compromettere gl'interessi della società e della giustizia, sicchè fosse d'uopo dell'intervento, e dell' ingerenza del suo superiore gerarchico, non gli venne in mente di fare del procuratore generale, come seppe farlo il legislatore italiano, un revisore ed un controllo degli atti del procuratore del re.

Era forse meno previggente del legistatore italiano del 1865,o meno di questo inteso a garentire gl'interessi della società?

Ma non uno scrittore sotto l'impero di quel codice ebbe a dimostrare la convenienza, la necessità che si conferisse quel potere, dirò suppletivo, al procuratore generale, niuno ebbe ad osservare che il sistema tracciato dal codice tornasse pericoloso per la giustizia e per la sicurezza sociale, e quel codice imperava per circa mezzo secolo, ed era riguardato come uno dei più sapienti di tutti i codici d'Europa: parlando appunto di esso, l'illustre Dupin avea detto, che non vi era progresso fatto nella scienza del rito penale che non si trovasse in quello consacrato!

III.

La deplorevole disposizione che abbiamo studiato fu, al pari di cento altre, tolta di peso dal codice francese, senza tenere alcun conto delle censure, e non poche cui aveva dato luogo.

La legge 3 brumaio anno IV all'art. 197 accordava al procuratore generale per l'esperimento del diritto di appello il termine di un mese. Il codice d'istruzione criminale all' art. 205, rettificato dalla legge 13 giugno 1856, portò quel termine da uno a due mesi, e cotesta innovazione incontrò la disapprovazione, e le censure dei più illustri scrittori francesi di cui basterà ricordare il sommo Faustino Hélie.

« Bisognava prolungare per due mesi, così quell'insigne giureconsulto, quella « incertezza che l' apertura delle vie di ricorso sparge sulla sentenza? « Facendo sospendere l' esecuzione si è distrutto alle cime del procedi- « mento il principio della celerità che era stato posto quale sua base; si « è posta una deplorevole distanza tra la perpetrazione del delitto e la sua « condanna definitiva, finalmente si è attribuito al pubblico ministero un « diritto che, avuto riguardo al termine in cui può esercitarlo, è *esorbi-* « *tante* (1).

Ma si ponga mente ad una circostanza di non poco momento. Il codice francese se accorda al procuratore generale la facoltà di interporre appello nel termine di due mesi dalla emissione della sentenza, prescrive però che questo appello nel termine medesimo di due mesi, *sotto pena di decadenza*, debba essere notificato all'imputato. Onde ben poteva, commentando l'articolo 205 di quel codice, scrivere il *Carnot*: « L'ufficiale del ministero pub-

(1) Op. cit. III, § 572.

« blico stabilito presso il tribunale che deve conoscere dell' appello, deve « non solo dichiarare nel termine stabilito che si rende appellante, ma « deve notificare il suo appello alle parti interessate, nello stesso termine « *sotto pena di decadenza* » (1).

Invece l'articolo 414 del nostro codice di rito ci dice che « l'appello del procuratore generale sarà portato davanti la Corte con ricorso del pubblico ministero entro il termine di sessanta giorni da quello in cui sarà emanata la sentenza ecc. »

Sarà portato avanti la Corte, il come lo sappiamo: il procuratore generale fa la richiesta di citarsi l' imputato; il presidente della Corte a suo tempo ordinerà questa citazione. E così mentre pel codice francese trascorsi due mesi senza ricevere alcuna notificazione, l'imputato può esser sicuro che di appello del procuratore generale non è più a discorrere, pel codice nostro invece anco dopo cinque o sei mesi dalla emissione della sentenza del tribunale, l'imputato può vedersi piombare addosso una citazione a comparire dinnanzi la Corte, il che importa che il procuratore generale interpose appello!

Il legislatore nostro ha evidentemente considerato che ove l'imputato voglia conoscere se il procuratore generale interpose appello, può saperlo andando ad informarsi alla cancelleria della Corte, che dovrebbe conoscerne; ma se l'imputato abita le cento miglia lontano dal luogo dove ha sede la Corte, se è un povero diavolo che non ha colà relazioni, nè può procurarsele? Di tutto questo non si è preoccupato il legislatore: a lui non parve necessario di prescrivere che il procuratore generale dovesse dar comunicazione all'imputato dell'interposto appello!

Se invece è l'imputato l'appellante fu sollecito il legislatore di prescrivere che dovesse il cancelliere della Corte darne notizia *immediatamente al pubblico ministero!* (art. 406).

Quanta giustizia in queste disposizioni di legge, quanto buon senso!

IV.

Ha voluto il legislatore, che l'imputato nel termine perentorio di dieci giorni debba presentare nella cancelleria, dove fu ricevuta la sua dichiarazione, il *ricorso contenente i motivi dell'appello* (art. 404), soggiungendo che ove tale presentazione nel segnato termine non siegua, la *Corte or-*

(1) « De l'instruct. criminelle » Paris 1812, p. I, p. 589.

dinerà la esecuzione della sentenza (1) (art. 405): disposizioni coteste che creano un ostacolo rilevantissimo alla difesa dell'imputato, che tornano non di rado dannosissime alla giustizia. Imperocchè, se nocumento non ne risentono quelli fra gl'imputati, e sono pur troppo il minor numero, che poterono provvedere convenientemente ai casi loro, ed i cui difensori furono solleciti di uniformarsi tempestivamente alle esigenze della legge, non così avviene per quegli altri che furono difesi solo *pro forma* (2). Essi, è vero, non obliarono di fare la loro dichiarazione di appello, ma non fecero che questo, credevano che bastasse; più tardi nessuno si curò più di loro, e stettero aspettando fiduciosi il giorno del giudizio novello, ripromettendosi una sentenza riparatrice, ma i fatali dieci giorni trascorsero, irreparabili; saranno chiamati più tardi dinnanzi la Corte, ma solo per sentir confermare la prima sentenza: essi incorsero nella sanzione dello articolo 405!

Non mi sorprenderebbe che le esorbitanti disposizioni or ricordate non si trovassero nel codice delle due Sicilie che, sapientemente provvedendo alla più ampia e sicura difesa dell'imputato, autorizzava costui a presentare i motivi dell'appello fino a 24 ore prima della discussione della causa, facendogli una facoltà, non un obbligo di produrli all'epoca della dichiarazione di appello (3) (art. 385). Mi sorprende invece, che non si trovino *nell'originale* del nostro codice, cioè nel codice francese, il quale fa, al pari del codice siciliano, una facoltà non un obbligo all'imputato di produrre motivi giustificativi del gravame (articolo 204); onde nessuno ebbe mai a dubitare in Francia che pel solo fatto della dichiarazione di appello venisse il magistrato di seconda istanza investito della cognizione della causa.

V.

Ma il legislatore, che ha fatto obbligo all'imputato di giustificare, ed in

(1) È a notare che il legislatore italiano, che non ha aggiunto sanzione alcuna a quelle disposizioni con cui veniva attribuendo diritti all'imputato, che naturalmente si risolvono in obblighi pel pubblico accusatore o per altri, non ha dimenticato invece di munire di esplicita sanzione quelle colle quali gl'imponeva degli obblighi, come nella specie!

(2) Che la così detta difesa officiosa tra noi si riduca nel fatto ad una irrisione, bisogna non avere alcuna pratica di giudizii penali per ignorarlo.

(3) Vero è bene che il codice nostro autorizza l'imputato a presentare motivi di appello fino a tre giorni prima della discussione della causa, ma a condizione che nel termine segnato dall' art. 404, una prima presentazione di motivi abbia avuto luogo, mentre nel caso contrario non solo non gli è dato produrre motivi di sorta, ma la dichiarazione di appello si ha come non seguita!!

un termine brevissimo, il suo gravame, ha imposto lo stesso onere al pubblico accusatore?

« Se il procuratore del re (ci dice l'art. 404) è appellante, trasmetterà « *direttamente* al procuratore generale una informativa contenente i motivi « dell'appello ».

Trasmetterà direttamente! dunque il procuratore del re è esonerato dall'obbligo imposto all'imputato di presentare i motivi dell'appello nella cancelleria del Tribunale. Ma questo è nulla.

Entro qual termine trasmetterà egli questa nota informativa? quando meglio gli talenterà.

Ed in vero: l'unica restrizione, che incontri la facoltà accordata al procuratore del re è quella segnata nell'art. 407, che prescrive al procuratore generale di richiedere la citazione dell'imputato avanti la Corte entro *trenta giorni* dall'interposizione dell'appello per parte del procuratore del re.

Ma che? costui può perfino non spedire affatto la nota informativa, mentre nessuna sanzione è stabilita, nel caso che questa non si invii, e la dottrina e la giurisprudenza, a far meglio, han proclamato che l'invio di quella è un affare di *servizio interno*, e nulla più!

« La informativa, scrive il Saluto, può considerarsi un atto puramente « *camerale* tra i due funzionarii, che non può dare luogo ad alcuna osser- « vazione di parti. Laonde le Corti hanno deciso non essere necessario che « siffatta informativa rimanesse unita agli atti del processo. L'informativa « *è un atto di disciplina puramente interna, indipendente da qualunque* « *legalità di forma* » (1).

E così questo atto che si addimanda informativa, che secondo il disposto dell'art. 404 è l'atto che contiene i *motivi* dell'*appello*, quest'atto dico, finisce per diventare un atto camerale, di disciplina puramente interna e nulla più che questo!

Ma se questo atto non deve poter essere esaminato dall'imputato, può anco non inviarsi affatto, e purchè il procuratore generale nel termine di trenta giorni dall'interposizione dell'appello da parte del procuratore del re, richieda la citazione dell'imputato, ogni cosa è aggiustata.

E così il procuratore del re ha il diritto di verificare se l'imputato appellante, nel termine fatale dei dieci giorni presentò i motivi giustificativi del gravame, e se no, di richiedere che la Corte ordini si esegua la sentenza impugnata; l'imputato invece non deve nemmeno poter verificare se nello specioso modo segnato dall'art. 404, il procuratore del re abbia trasmesso i motivi giustificativi dell'appello proposto ai suoi danni! Quale perfetta parità di trattamento tra l'accusatore pubblico e l'imputato!

(1) Saluto—« Comm. al cod. di proc. pen. » vol. 4, p. 420.

Le cose tutte fin quì discorse hanno fatto, parmi, manifesto come il legislatore italiano che copiava alla cieca le più dannevoli disposizioni del codice francese, si sia studiato costantemente di renderle anco peggiori aggiugendovi odiose restrizioni, che in quello non si leggono, e guardandosi dal derivarne quelle pochissime disposizionì che per avventura si presentavano razionali ed eque.

Ed è appunto in grazia di questo ingiustificabile sistema che il nostro codice di rito penale è peggiore perfino del codice francese del 1810, che è tutto dire!

CAP. V.

Uno sguardo alle legislazioni straniere.

I.

Se e quale enorme disparità di trattamento abbiano stabilito in danno dell'imputato le leggi di rito che ci governano, credo che le considerazioni fin quì fatte abbiano chiarito abbastanza, perchè ne occorrano ulteriori dimostrazioni.

Ma la irrazionalità di un sistema o di un principio, specie in fatto di legislazione, viemaggiormente rifulge se all'uno o all' altro si contrapponga il sistema, il principio vero, onde mi è parso non inutile lavoro quello di esaminare quì brevemente le disposizioni di qualche moderna legislazione straniera relative agli istituti giudiziarii di cui son venuto occupandomi.

Del resto come fu già sapientemente osservato, lo studio delle legislazioni comparate se è utile in ogni trattazione giuridica, è indispensabile nel tema del procedimento penale. (1)

II.

Cominciando dal Regolamento di procedura penale dell'impero Austro-Ungarico del 23 maggio del 1873 che il Carrara reputò esprimere l' ultima e più avanzata parola che nell'argomento del giudizio penale abbia detto la scienza, ricorderò che per esso:

L'imputato ha facoltà di avvalersi dell'opera d'un difensore, durante il periodo dell'istruzione (§ 45);

È autorizzato a reclamare alla Camera di Consiglio avverso le ordinanze del

(1) Introd. al manuale di procedura penale di C. A. Weiske, Firenze, Cammelli, 1884, XI.

giudice istruttore (§ 113), ed in dati casi ad appellare alla Corte di giustizia di seconda istanza dalle decisioni di quest'ultimo magistrato;

Viene esaminato fuori la presenza dell'accusatore pubblico, ed è autorizzato a fare intervenire al suo esame testimonii giudiziarii (§ 198) (1);

Il giudizio di accusa è attribuito ad una Corte di giustizia di seconda istanza, alla quale intanto è fatto obbligo di *motivare in modo le sue decisioni*, che per le medesime *non siano pregiudicate le decisioni in merito del giudizio definitivo* (§ 275) (2);

È ristretto a dati casi il diritto di gravame avverso le sentenze di accusa, ma attribuito nella stessa misura all'accusato ed all'accusatore pubblico (procuratore superiore di Stato (§ 217).

È unico il termine assegnato all'accusatore pubblico, ed all'imputato per proporre appello (*ricorso* nel linguaggio del codice austriaco) (§ 294);

È fatto obbligo, è vero, all'imputato (ricorrente), sotto pena di decadenza dall'appello, di presentare entro otto giorni dalla insinuazione (dichiarazione di appello) le deduzioni del ricorso (ragioni giustificative), ma lo stesso obbligo è imposto all'accusatore pubblico, colla stessa comminatoria (§ 294).

E ne vengo al codice di procedura penale dell' impero germanico del 1 febbraio 1877, senza dubbio il più sapiente e liberale di tutti i codici di procedura penale, del quale ben ha detto un egregio scrittore francese, che ha saputo conciliare ottimamente gl' interessi della difesa colle legittime necessità della repressione (3).

Questo abilita l' imputato a valersi dell' opera d' un difensore *in qualunque stadio della istruzione* (art. 131), disposizione cotesta colla quale quel legislatore ha segnato un progresso considerevole sulle legislazioni anteriori, le quali ammettevano bensì la presenza del difensore durante l' istruzione preliminare, ma con notevoli restrizioni e riserve, che ora sono state rimosse completamente.

Vero è bene che è fatto divieto al difensore di assistere all' interrogatorio dell' imputato (art. 190) ed all' esame dei testimonii, salvo circostanze eccezionali (art. 191-192), ma con perfetta giustizia lo stesso divieto quel legislatore impose al pubblico accusatore.

(1) Quale grande guarentigia sia questa ai diritti dell'imputato contro ogni possibile prevenzione del giudice inquirente, è abbastanza manifesto perchè occorra darne la dimostrazione.

(2) Basterebbe questa disposizione a mostrare la sapienza del legislatore austriaco. Da noi le sentenze delle sezioni di accusa sono formulate in modo, che nel più dei casi il giudice di merito altro non dovrebbe fare che determinare la quantità di pena da infliggersi al giudicabile!

(3) Daguin — Code de procedure pénale allemand, tradnit et annotée, Paris 1884, Introd.

Conseguenza necessaria del diritto di difesa accordato non irrisoriamente, ma realmente durante l'istruzione, il difensore è abilitato a prendere notizia degli atti processuali, e può chiedere che gli si mandi a casa (1) il processo, fatta eccezione per gli atti di convinzione (art. 147): può, solo che il voglia, ed in qualunque momento, conferire liberamente coll'imputato detenuto (art. 148)!

In luogo della *Camera di Consiglio* (quella inutile ed inconcludente istituzione che al legislatore italiano del 1865 sanguinava l'anima di sopprimere, sebbene il legislatore francese l'avesse soppresso sin dal 1856), il codice germanico ha il giudice d'istruzione, al quale il pubblico accusatore deve presentare le sue conclusioni, senza che abbia sulle determinazioni di quello ingerenza alcuna (171): è il tribunale che deciderà più tardi sulle risultanze della istruzione.

È attribuito al procuratore di Stato presso il giudice d'istruzione il diritto di opposizione alle ordinanze del giudice dell'istruzione, della quale conosce la Camera criminale del tribunale regionale; ma lo stesso diritto fu attribuito all'imputato: diritto questo, è a notare, che il progetto del codice non riconosceva all'imputato; la disposizione dell'art. 129 che oggi lo consacra, fu aggiunta sulla iniziativa della commissione del *Reichstag*, il cui relatore faceva osservare che « l'apertura d'una istruzione, benchè non implichi riconoscimento della colpevolezza della persona che ne è obietto, attenta in certa misura alla sua considerazione, lasciando nell'opinione pubblica delle tracce, cui un'assoluzione posteriore non giungerà sempre a cancellare. »

Quel codice ha anch'esso nella sostanza l'istituto della sottoposizione ad accusa, scevro però dalle incoerenze che travagliano il nostro giudizio di accusa (2).

Secondo quello, l'atto di accusa sono le conclusioni del pubblico accusatore tendenti a fare promuovere l'apertura della procedura principale, compiuta che sia l'istruzione preliminare. E si fa luogo all'apertura di quello, quando dall'istruzione preliminare siansi raccolti sufficienti indizii di reità sul conto dell'imputato (art. 196).

Ma le conclusioni dell'accusatore pubblico insieme al processo sono trasmesse al tribunale competente; l'atto di accusa per ordine del presidente si comunica all'imputato, che viene invitato a dichiarare se reclama prima del dibattimento una istruzione preliminare, o se intende presentare delle prove od anco obiezioni contro l'apertura della procedura principale (art. 199).

(1) Crederanno possibile questo i nostri rappresentanti dell'accusa, i nostri giudici inquirenti la cui fiscalità supera l'insipienza delle leggi?

(2) Provatevi a far comprendere questo ai nostri legislatori!

Più tardi il tribunale decide sia autorizzando l'apertura dell'istruzione principale, sia mettendo fuori causa l'imputato, sia ordinando un supplimento d'istruzione (art. 200, 201).

Ma in tutto questo il pubblico accusatore non ha ingerenza alcuna, non interviene alle sedute del tribunale, non deve fare alcun rapporto; il tribunale decide per conto suo, e quel legislatore stimò opportuno dettare una disposizione espressa per dire che il tribunale nell'emettere le sue decisioni non sarà legato dalle conclusioni di quello (art. 204) (1).

Ben è vero che dinanzi alla camera criminale non può presentarsi nè l'imputato, nè il suo difensore, ma non vi si presenta nemmeno il pubblico accusatore (procuratore di Stato); i giudici decidono unicamente in base agli atti del processo.

Per quanto ha tratto alle disposizioni regolatrici dell'appello, il legislatore germanico ha adottato un sistema semplice, piano, rassicurantissimo:

Unico il termine per appellare sì pel pubblico accusatore che per l'imputato: una settimana dal dì della emissione della sentenza (art. 355).

L'appello deve essere interposto presso la cancelleria del tribunale che emise la sentenza, sia che appelli l'imputato, o il procuratore di Stato.

Entro un'altra settimana l'appellante potrà, se vuole, presentare le ragioni giustificative del gravame (art. 258), ma se non le produce non monta a nulla, perchè può anche esporle quando si presenterà all'udienza, mentre il magistrato di seconda istanza è investito del gravame pel *solo fatto della dichiarazione di appello* (art. 361) (2). Ove poi l'appello sia stato interposto dal pubblico accusatore, questi deve comunicare all'imputato gli atti relativi all'appello ed i motivi che lo giustificano (art, 361).

E quasi tutto ciò non bastasse, il legislatore germanico ha sapientemente disposto che possa il pubblico accusatore interporre appello nell'interesse dell'imputato (art. 372) (3).

(1) Si fa manifesto per le cose dette che l'apertura della procedura principale pel codice germanico, è nè più nè meno che la sottoposizione ad accusa del codice nostro; ed infatti nel modo stesso che per le nostre leggi l'imputato diventa accusato dal momento che la sezione di accusa pronunzia l'accusa, per quel codice diviene tale dal momento che viene emessa la sentenza che ordina l'apertura della istruzione principale.

(2) La stessa semplicità dei nostri ordinamenti!!

(3) Una disposizione siffatta fa stupire noi usi a non vedere attribuito all'accusa diritto o facoltà se non in danno dell'imputato!!

III.

Agevolmente si rileva, pertanto, che queste legislazioni hanno non irrisoriamente, ma seriamente tutelato i diritti dell' imputato, e stabilito tra costui e il pubblico accusatore una verace parità di trattamento, quella parità di trattamento che il legislatore italiano respinse recisamente, checchè abbia potuto sognare qualche ingenuo.

IV.

Per la stessa via vediamo essersi messi altri legislatori non rimasti indifferenti di fronte all'evidenza del vero, e animati dal proponimento di migliorare le leggi dei loro paesi.

Il progetto del codice di procedura penale francese che ha già ricevuto l'approvazione delle Camere, dà facoltà all'imputato detenuto di conferire subito dopo il primo interrogatorio liberamente col difensore.

Dà obbligo al giudice di avvisare il difensore dell'imputato ogni qualvolta debba procedere ad interrogatori, con facoltà a quello di prendere la parola (articoli 146, 169).

Abilita il difensore a recarsi insieme col giudice istruttore a dare comunicazione al difensore, ed all' imputato degli esami dei testimoni, e riconosce nel primo il diritto di domandare in ogni stadio del giudizio comunicazione del processo (art. 47).

La Camera di Consiglio è ripristinata, ma trasformata in giurisdizione destinata a provvedere sugl'incidenti contenziosi che si elevano durante la istruzione, pronunziando sui gravami prodotti dalle parti avverso le ordinanze del giudice istruttore (art. 48).

E con procedimento in contradittorio tra il pubblico accusatore ed i difensori della parte civile e dell'imputato, è chiamata a statuire sulle ordinanze con cui il giudice dell' istruzione si ricusa di prendere una misura reclamata da quelli, sulle ordinanze del giudice che prolungano la durata del mandato di arresto ecc. (articolo 50).

È data facoltà all'imputato di gravarsi dalle ordinanze del giudice istruttore innanzi la Camera di Consiglio (art. 156).

Spogliato del misterioso segreto che gl'impresse il codice del 1810, e conservato religiosamente dal legislatore italiano, il giudizio di accusa è contradittorio e pubblico. La relazione della causa è fatta da un consigliere delegato dal presidente, abilitato il difensore dell'imputato ad intervenire all'udienza della corte, a pren-

dere la parola in seguito al rapporto del relatore, ed averla l'ultimo, fermo restando il diritto di presentare quante memorie gli sembrerà opportuno (art. 190, 191, 193, 165 del Progetto).

Nel progetto del codice di procedura penale Ungherese vediamo autorizzato il difensore ad assistere agli interrogatori degl'imputati, ed agli esami dei testimoni e dei periti, ai quali assiste o viene chiamato per assistere il pubblico accusatore.

Il progetto del codice di procedura penale belga attribuisce all' imputato la facoltà di appellare dalle ordinanze del giudice istruttore che respingono le sue istanze (art. 35), di prendere cognizione insieme col difensore del processo prima che il giudice istruttore faccia il rapporto alla camera di consiglio (art. 70). Trasformato l'istituto della sezione di accusa, resone contradittorio il giudizio (art. 185).

V.

E basti fin qui di questa rassegna dalla quale viemmaggiormente luminosa sarà risultata per fermo la irrazionalità e la ingiustizia del sistema adottato dal legislatore italiano, pel quale davvero pare che un solo interesse vi sia rilevante, imponente, meritevole di protezione e di difesa: l'interesse dell'accusa; quello dell' imputato è un'idea, anzi una larva!

Se un giorno, (e chi sa quando!) il legislatore italiano saprà dar bando alle viete e non seguitabili tradizioni del passato,se vorrà, facendo tacere irrazionali pregiudizi ed abberranti concetti, inspirarsi alla sola guida che mai non fallisce, quella dei principii della scienza, allora, ma solo allora, egli comprenderà che l'individuo non ha nè può avere minore interesse in garantire la sua libertà, il suo onore, la sua riputazione di quel che abbia la società a tutelare la sua sicurezza, la sua tranquillità.

E per ciò stesso, che a chi si annunzia quale tutore e rappresentante di questa, al pubblico accusatore dico, non può, non deve, accordarsi diritto, o facoltà che si ricusi all'imputato, che fra l'uno e l' altro, che ugualmente sono parti nel giudizio, (ed è tempo finalmente d'intenderlo!) deve stabilirsi la più perfetta parità di trattamento, quella parità di trattamento che il supremo principio di giustizia impone, l' interesse stesso del sociale convivio reclama, la odierna civiltà esige imperiosamente!

Palermo, 31 gennaro 1887

INDICE

ALTRI LAVORI PUBBLICATI DALL'AUTORE

Della connessione tra l'ordine di ragione e l'ordine di fatto, 1883. Vena.

La legge di conservazione e la legge morale, 1884, Giannone e La Mantia.

Le guarentigie nei giudizii criminali in Italia, 1883, Giliberti.

L'appello di un coimputato in causa individua, 1886, Virzì.